

Diritti d'autore. Con la legge sul cinema

Nuovo registro per le opere girate con fondi pubblici

Luciano Daffarra

Le opere **cinematografiche e audiovisive** di nazionalità italiana andranno iscritte in un registro tenuto dal **ministero dei Beni culturali** se vorranno godere del regime di pubblicità notizia previsto dall'articolo 103 della **legge sul diritto d'autore** se hanno ottenuto contributi pubblici, nazionali o Ue. Lo prevede l'articolo 32 della legge sul cinema, approvata definitivamente il 3 novembre, che istituisce un **registro** in sostituzione di quello attualmente tenuto dalla Siae (il Prc). Il registro diventerà operativo con un **Dpcm**, da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'intento è garantire a produttori e autori l'opponibilità ai terzi dell'attribuzione dei diritti loro spettanti, fino a prova contraria, e di dare pubblicità agli accordi e agli atti inerenti acquisto, distribuzione e sfruttamen-

to in Italia delle loro opere, inclusa la cessione dei diritti televisivi alla Rai. Il registro riporterà anche il contenuto di eventuali sentenze che accertino la titolarità dei diritti. Pubblicherà gli atti di assegnazione dei contributi pubblici nazionali e comunitari relativi ai titoli pubblicati. A questi fini, la registrazione è obbligatoria per questi fini. È facoltativa per le opere letterarie (soggetto e sceneggiatura) su cui quelle cinematografiche e audiovisive si basano.

Il registro sarà consultabile su un sito web ministeriale dedicato.

La nuova disciplina ha aspetti innovativi, ma pone alcuni problemi. In primo luogo, cosa accade del registro ora gestito dalla Siae? I suoi iscritti saranno trasferiti al nuovo? E, se sì, quale sarà il regime giuridico degli atti in precedenza registrati, atteso che in molti casi vi sono situazioni di incertezza

sulla titolarità dei diritti?

Di contro, con le nuove regole si pone l'opportunità di valutare la materia alla luce dell'abrogato Dpcm 163/1998, che avrebbe dovuto divenire operativo entro il 30 settembre 1998 per dar vita a un registro obbligatorio delle opere cinematografiche, italiane e straniere, conferendo valore costitutivo ai trasferimenti dei diritti ivi riportati.

A causa delle circostanze sopra evidenziate, pur in presenza di una norma di legge e di un regolamento di esecuzione, in mancanza di una disciplina di attuazione, sono rimaste in vigore le norme introdotte dall'articolo 13 del regio decreto n. 1961 del 16 giugno 1938, il cui fine era quello di concedere sovvenzioni alla nascente industria cinematografica italiana. Tali prescrizioni, recepite dall'articolo 103 della legge 633/1941, non assegnano al Prc - contrariamente a quanto voluto dal legislatore del 1994 -

LO SCOPO

L'iscrizione consentirà di dimostrare ai terzi fino a prova contraria che si è titolari di diritti su acquisto e distribuzione

valore costitutivo, ma meramente dichiarativo dei diritti sulle opere che vi sono registrate riportate. Dunque, le risultanze del Prc sono vincibili con la prova della sussistenza di una diversa realtà giuridica desumibile da evidenze documentali (per esempio, atto notarile o scrittura privata registrata).

Preso atto della scelta attuata dall'attuale legislatura, le esperienze e lezioni del passato potrebbero essere utili a risolvere un problema che anche le istituzioni europee hanno indicato come importante per gli Stati membri. Lo hanno fatto da tempo, con la «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive» (COM/2001/0534 Def.).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

